



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco	Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 484/2016 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 gennaio 2020, e vertente

TRA

- [REDACTED] (cf. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele LIDDO e dall'avv. Emanuele ARGENTO entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;

APPELLANTE

E

- BANCA [REDACTED] spa (p iva [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: appello alla sentenza n. 236/16 del Tribunale di Teramo in tema di nullità, annullamento, risoluzione, ripetizione di indebito e di risarcimento di un contratto finanziario.

Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 236/16 del 25 febbraio 2016, ha rigettato, compensando le spese di lite, la domanda originariamente (prima del disposto mutamento del rito) introdotta ai sensi dell'art 702 bis cpc da [REDACTED] e volta a sentire dichiarare la nullità, sotto diversi profili, del contratto sottoscritto il 26 marzo 2011 con l'agenzia di Roseto degli Abruzzi dell'allora Banca [REDACTED] denominato "4YOU".

Ad onor del vero, nel libello introduttivo sono state altresì invocate l'annullamento per dolo del suddetto contratto nonché la sua risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod civ con conseguente condanna dell'istituto di credito, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, alla restituzione della



somma di € [REDACTED] oltre interessi nonché al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod civ..

Il primo giudice, prendendo posizione su ciascuno dei profili posti a fondamento della domanda ha in estrema sintesi ritenuto che:

- la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, essendo stato il documento prodotto dalla parte, non potesse costituire motivo di nullità dovendosi di contro trarre da tale ultima circostanza "la certezza che il cliente abbia manifestato l'intenzione di concludere il contratto" (cfr pag 2 della sentenza);

- non era stata fornita la prova nel corso del giudizio, da parte del [REDACTED], della lamentata circostanza che il contratto fosse stato concluso fuori sede e quindi in violazione di quanto previsto dall'art. 30 TUB;

-al momento della sottoscrizione, il contraente aveva dichiarato di aver ricevuto i quattro allegati costituiti dal documento sui rischi generali dell'investimento, dall'estratto delle condizioni concernenti la copertura assicurativa, dal prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento, dal documento integrativo che regola i termini e le condizioni del prestito obbligazionario;

-l'operazione finanziaria posta in essere, come peraltro ritenuto da una considerevole parte della giurisprudenza, doveva ritenersi pienamente lecita traducendosi, nella sostanza, in una forma di autofinanziamento difettando, quindi, il carattere aleatorio e speculativo;

-non si poteva ravvisare alcuna violazione dell'art. 28 del regolamento Consob sull'obbligo di acquisire notizie sull'esperienza dell'investitore in materia di strumenti finanziari atteso che la normativa non impone alcun dovere in tal senso per la banca ed in questo l'obbligatorietà concerne unicamente l'eventuale rifiuto della parte a fornire le suddette informazioni;

-l'assenza del conflitto di interessi doveva desumersi dalla sottoscrizione delle clausole contrattuali ai sensi del combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 cod civ;

- la chiarezza dei termini dell'operazione contrattuale comporta come non si possa configurare alcun annullamento o risoluzione (anche per aliud pro alio) del contratto, mentre non adeguatamente supportata si è rivelata l'ulteriore deduzione relativa all'assunzione da parte della banca, già nella fase delle trattative, di un comportamento scorretto e comunque contrario al canone della buona fede.

Avverso tale sentenza, il [REDACTED] ha proposto tempestivamente appello riproponendo in buona sostanza, dopo una precisazione di ordine metodologico sull'applicazione del principio di non contestazione a cui il primo giudice non si sarebbe attenuto, i medesimi motivi posti a fondamento della domanda in primo grado anche per quanto concerne la condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza del contratto nullo o comunque annullabile o risolubile.

L'istituto di credito (Banca [REDACTED] spa nelle more subentrata a Banca [REDACTED]) si è costituito mediante il deposito in cancelleria della relativa comparsa deducendo l'infondatezza del gravame ed insistendo quindi per il suo rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.

Soltanto con riguardo alla somma oggetto della richiesta di restituzione, parte appellata ha assunto l'avvenuta restituzione della somma di € [REDACTED] che pertanto deve essere scomputata dall'importo richiesto dal [REDACTED].

Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo del giudizio di primo grado.

All'udienza del 7 gennaio 2020, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per eventuali repliche.

2. Anzitutto, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed in forza del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di



merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

In altri termini, si vuol significare che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Trib Arezzo, 8.10.2018 n. 822).

3. Tanto premesso, l'appello è fondato e deve, di conseguenza, trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

In particolare, deve essere condiviso il motivo n. 4 (cfr pagg 12-16 dell'atto di citazione in appello) relativo alla nullità del contratto "4YOU" per mancanza di causa lecita.

Ai soli fini di un corretto inquadramento sistematico della vicenda che ci occupa, merita in estrema sintesi osservare quanto segue.

Il contratto denominato "4YOU" prevedeva la concessione in favore del [REDACTED] di un finanziamento di € [REDACTED], al tasso annuo del 6,833% avente durata di anni trenta decorrenti della data di erogazione, da rimborsare mediante n. 358 rate mensili costanti, comprensive del capitale e degli interessi, dell'importo di £ [REDACTED], a partire dal 30 aprile 2001 sino al 31 gennaio 2031.

L'importo così erogato sarebbe stato in parte destinato all'acquisto di strumenti finanziari costituiti nello specifico dal titolo obbligazionario Repubblica Italiana Zero Coupon 2001-2031 ISIN XS0125234590 per un controvalore di £. [REDACTED] da riferire sull'apposito conto titoli n. 489.

L'ulteriore porzione sarebbe stato di contro utilizzato per la sottoscrizione di quote per un controvalore di £ [REDACTED] di un fondo comune di investimento mobiliare denominato "Azionario Europa" istituito dalla società Ducato Gestioni spa soggetto collegato all'istituto di credito da rapporti di gruppo (cfr clausola C) del contratto).

Sia il primo che il secondo dei suddetti strumenti finanziari sarebbe stato costituito in pegno a favore della banca a garanzia dell'integrale rimborso di quanto dovuto in forza del finanziamento sottoscritto.

Alle scadenze prestabilite gli importi sarebbero stati addebitati sul conto corrente ordinario n. 5558 acceso presso l'istituto di credito.

Tratteggiati in tal modo i profili salienti dello schema negoziale, si tratta di passare alla disamina del motivo relativo alla nullità del contratto per difetto di causa (cfr pagg 21-21 del ricorso ex art 702 bis cpc del 29 ottobre 2010 e motivo n 4 dell'appello).

Non può ignorarsi (come peraltro rilevato anche dal primo giudice ed anche dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi) come sul punto si sono contrapposti orientamenti di pensiero anche estremamente antitetici fra di loro.

In particolare, a sostegno delle ragioni dell'esclusione della nullità si è argomentato essenzialmente che tale ipotesi patologica non può che rappresentare una *extrema ratio* sicché può essere consentita soltanto in presenza di un esplicito riferimento normativo.

Anche in giurisprudenza il dibattito è risultato particolarmente intenso e così si è stabilito, a partire dal 2005 (cfr Cass Civ, 19024/2005), che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.



La trasposizione di questi principi di ordine generale alla materia dell'intermediazione finanziaria ha comportato che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art.6. l. n. 1/1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato).

Tale violazione, tuttavia, seppur afferente a norme imperative in quanto dettate per garantire uniformità dei mercati finanziari, può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr Cass. Civ., Sez Un, 19.12.2007 n. 26725).

In buona sostanza, agli obblighi informativi stabiliti va riconosciuta unicamente la finalità di garantire la piena conoscenza dell'operazione finanziaria e quindi dell'investimento sicchè, non riguardando aspetti essenziali del contratto e piu' segnatamente si è fatto riferimento ad "*elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto*", alla loro violazione non può conseguire in alcun modo la nullità del rapporto.

Si tratta, a voler essere ancor piu' precisi, di riaffermare l'ontologica differenza intercorrente tra norme di comportamento imposte ai contraenti e norme invece di validità del contratto.

All'interno di tale dibattito, si è inserita la pronunzia della Suprema Corte del 30 settembre 2015 n. 19559.

E' stato stabilito che non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 c.c., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavati dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.

Alla base di tale orientamento devono individuarsi essenzialmente tre argomentazioni fondamentali.

Il primo motivo riguarda la cd. "*passività dell'investitore*", in quanto a quest'ultimo non è concesso influire in alcun modo sulle concrete modalità di gestione, le quali sono demandate alla banca fin dal momento della composizione dei fondi di investimento e quindi di determinazione del relativo rischio con atto unilaterale del finanziatore anche in potenziale conflitto di interessi.

A nulla vale, infatti, la previsione della possibilità di "*disinvestire in qualunque momento*", in quanto ciò si rivela un'evidente forzatura, attesa la rigidità ed il carattere complessivo di una simile azione.

Il secondo motivo concerne invece l'illecito in sé, il quale non riguarda né il trasferimento del rischio dell'oscillazione del valore dei fondi né quello della insolvenza del cliente, bensì la



Firmato Da: DELL'ORSO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 76c41bf8944db78cc6daaff64e8c39f - Firmato Da: IANNACCONE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f048341fcd0d5dad5972331c591616

commistione di essi e la finalizzazione dell'uno all'altro; combinazione che finisce con l'attribuire alla banca, a fronte della convinzione di controparte di avere assunto ragionevoli prospettive di investimenti a fini di previdenza complementare, il vantaggio della garanzia patrimoniale generale del cliente in ordine a quei titoli che essa stessa può avere individuato, soprattutto se in conflitto di interessi e se in concreto destinati ad esiti finanziari infausti o rovinosi.

Il terzo, infine, la verifica della reale intenzione perseguita dall'istituto di credito mediante la sottoscrizione dei piani di finanziamento per cui è causa ovverosia far apparire come rispondente alle esigenze di previdenza complementare della parte, ciò che al contrario ed in realtà consisteva nella concessione di un mutuo, essendo preordinato all'acquisto da parte della banca (mandataria) di prodotti finanziari, riconducibili a soggetti del proprio stesso gruppo e quindi determinando ciò una situazione di conflitto di interessi.

In buona sostanza, la questione si inserisce all'interno del piu' ampio dibattito riguardante i limiti del potere normativo di eterointegrazione della volontà consacrata dalle parti in un atto negoziale che, l'evoluzione dei tempi, l'ampliamento degli strumenti finanziari e delle forme di investimento, senza dubbio di gran lunga maggiori rispetto al tempo delle pronunzie citate della Suprema Corte del 2005 ed anche a Sezioni Unite del 2007, ha imposto di rivisitare.

In questo senso, poi, occorre tenere a mente, al fine di ritenere condivisibile la posizione assunta dalla piu' recente giurisprudenza, alcune circostanze di seguito indicate.

La fattispecie posta a fondamento della pronunzia de 2007 riguardava una vicenda sostanziale diversa rispetto a quella che ci occupa interessando l'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo per scopertura su conto corrente nel quale andava a confluire una linea di credito per operazioni su titoli derivati che, per loro definizione, rappresentano un titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, definito sottostante (come, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse o anche materie prime).

In secondo luogo, pur riconoscendo la Suprema Corte nella parte motiva del *decisum* la possibile incidenza di tali strumenti con il principio sancito all'art. 47 Cost la cui finalità è quella di *"di incoraggiare il risparmio e garantirne la tutela"* tuttavia, aggiungeva che *"Ma è evidente che così non è, perchè non può ragionevolmente sostenersi che la suaccennata esigenza implichi necessariamente la scelta, da parte del legislatore, del mezzo di tutela consistente proprio nel prevedere la nullità dei contratti nelle situazioni in discorso, così travolgendo sia il discrimine tra regole di comportamento e regole di validità sia quello tra vizi genetici e vizi funzionali del contratto"*.

Inoltre, la medesima sentenza, pur menzionando l'art. 1325 cod civ operava un riferimento alla sola ipotesi dell'assenza dell'accordo ritenendo tuttavia che *"Neppure i casi di nullità contemplati dal comma 2 dell'articolo da ultimo citato, però, sono invocabili nella situazione in esame. E' vero che tra questi casi figura anche quello della mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325"*.

Infine, seppur citando espressamente la direttiva 2004/39/CE sull'estensione della nullità alle ipotesi di violazione delle regole di comportamento contrattuale e precontrattuale, concludeva per il mancato recepimento da parte del legislatore di siffatta direttiva desumendo da tale circostanza un ulteriore profilo a sostegno della tesi che negava la nullità del contratto.

Pertanto, si è assistito ad un progressivo, ma radicale, mutamento di prospettiva sicché, come sostenuto da autorevole dottrina che si è interessata alla questione, il compito della legge non è piu' quello di vietare *ex ante* un determinato regolamento contrattuale, ma di disapprovare soltanto quell'accordo che, in ragione delle modalità concrete con cui si è formato, non costituisce sufficiente espressione di libertà e autonomia di uno dei contraenti.

In buona sostanza, le argomentazioni maggiormente convincenti a supporto della tesi sostenuta dalla giurisprudenza del 2015 possono ravvisarsi in due passaggi salienti.

Un primo, riguarda l'indispensabilità di una lettura del fenomeno di schemi contrattuali assimilabili al *4YOU* in un'ottica costituzionalmente garantita alla luce dei precetti di cui all'art. 2 Cost., 38 Cost e 47 Cost. nonché adeguatrice della normativa comunitaria sopra citata.



E d'altronde una certa attenzione mostrata dal legislatore a siffatte problematiche e soprattutto alla necessità di salvaguardia della parte definita debole di un rapporto ha trovato consacrazione in alcune disposizioni normative di cui un punto di riferimento indiscusso è costituito dal codice del consumo ed segnatamente dal combinato disposto degli artt 33 e 36 circa la codificazione di specifiche clausole connotate da una presunzione di vessatorietà con conseguente onere della prova a carico del professionista e previsione, in difetto di adeguato assolvimento, della nullità seppur, come noto riferita alla singola clausola.

Un secondo, invero, senza dubbio maggiormente consistente argomento deve invece cogliersi nella disamina della questione alla luce dell'art. 1325 cod civ ed in particolare del requisito della causa.

In altri termini, occorre considerare l'ipotesi di una nullità di uno schema analogo a quello che ci occupa, per nullità della causa, secondo la previsione di cui all'art. 1343 cod civ per contrarietà della stessa all'ordine pubblico.

I postulati salienti di tale ragionamento ruotano essenzialmente intorno alla nozione di causa e di ordine pubblico.

Orbene, può agevolmente sostenersi, allineandosi in tal modo alla posizione enunciata dalla piu' autorevole dottrina, che la causa si identifica nella ragione giustificativa del contratto, mentre quanto all'ordine pubblico va preso atto del formarsi di un orientamento interpretativo, di impostazione dogmatica, sull'esistenza, alla luce dell'evoluzione dei tempi e della sussistenza di nuova frontiere di risparmio, di un ordine pubblico economico.

In sintesi, con tale locuzione, che benché non espressamente menzionata nell'art. 1322 cod civ, pur tuttavia è risultata richiamata nella Relazione al Codice Civile nr 603, si vuol indicare un criterio di valutazione della liceità della validità dell'agire negoziale recepito alla stregua di atto di autoregolamentazione di interessi.

Si tratta quindi di operare una valutazione in termini di mera meritevolezza e, di conseguenza, ritenere contraria all'ordine pubblico economico quell'iniziativa di un soggetto economico in grado di poter negare la libertà di iniziativa di altri contraddicendo così tutta una serie di valori espressi dalla Carta Costituzionale.

Chiaro in tal senso il mutamento del punto di partenza da assumere a riferimento da non individuarsi piu' nella libertà di iniziativa di impresa bensì nell'utilità sociale a cui tale iniziativa deve comunque uniformarsi.

Ne consegue, come si sia al cospetto di nullità speciali e di protezione nel duplice senso che il loro fondamento viene desunto da un complesso di valori e principi estranei al *corpus* del codice civile e che allo stesso tempo producono effetti del tutto particolari.

A fronte di tali argomentazioni, non emergono ragioni per l'inapplicabilità della pronunzia del 2015 al caso che ci occupa.

Seppur può effettivamente corrispondere a verità che la fattispecie che ha fatto da cornice alla decisione della Suprema Corte abbia ad oggetto un identico piano finanziario ma sottoscritto con la previsione, ingenerata nel cliente, di stipulare invece un piano pensionistico integrativo a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestire in qualunque momento, senza alcun onere, risulta altrettanto fuor di dubbio che i dati fattuali maggiormente evidenziati afferiscono ad aspetti (quali conseguenze del recesso, ripartizione del rischio, situazioni di conflitto di interesse, durata, finalità di finanziamento dell'istituto di credito) che costituiscono senza dubbio un tratto comune e peculiare dei piani finanziario denominati "4YOU" il che consente di ritenere applicabile il principio di diritto enunciato al caso che ci occupa.

Su tale linea interpretativa, si è collocata anche la giurisprudenza di legittimità più recente che ha stabilito che *"La composizione del piano finanziario "4You" posto in essere dalle parti, articolato in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti, quali il finanziamento, l'acquisto di obbligazioni, la sottoscrizione di quota di un fondo di investimento, la costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, non risulta sussumibile nella fattispecie di mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la*



partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso. Il contratto in questione rivela uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni in quanto mentre la banca acquista l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimenti finanziari senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo" (cfr Cass Civ, Sez VI, 7.2.2019 n. 3679).

Ed anche la giurisprudenza di merito si allinea a tale filone avendo in particolare evidenziato che "Il contratto atipico denominato "4YOU" è un negozio in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata all'investitore a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo. Detto contratto, poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost., sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata, non meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di questi, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore" (cfr Corte Appello Napoli, Sez VII, 23.4.2019 n. 2221).

In forza, quindi, delle considerazioni sin qui svolte, il contratto intercorso tra le pari 26 marzo 2001 deve essere dichiarato nullo.

Non possono, pertanto, essere condivise (perché superate dalla giurisprudenza oramai prevalente) le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado per rigettare la domanda.

Il Tribunale di Teramo ha argomentato sull'inquadramento dello schema negoziale nell'ambito dei contratti di risparmio a capitale garantito "concepito in modo tale da consentire, al termine del contratto, il recupero integrale del capitale e l'ottenimento di un potenziale profitto rappresentato dal rendimento dei fondi di investimento sottoscritti nell'arco di durata del piano".

Il tratto palesemente assorbente esonera questo Collegio dall'addentrarsi nella disamina degli altri motivi posti a fondamento dell'interposto gravame.

4. Alla declaratoria di nullità del contratto per cui è causa, consegue l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito riproposta anche in appello attraverso il richiamo operato dal [REDACTED] all'art 346 cpc (cfr pag 22).

Ne deriva, l'obbligo per la banca di provvedere alla restituzione in favore della controparte della somma di € [REDACTED] essendo in effetti risultata (cfr verbale di udienza del 27 gennaio 2011) la restituzione, ad opera della banca, dell'importo di € [REDACTED].

Sulla somma quindi di € [REDACTED] andranno applicati gli interessi al tasso legale dalla date dei singoli pagamenti e sino all'effettivo soddisfo.

Non può, di contro, essere accolta la richiesta di condanna della convenuta anche per la svalutazione monetaria.

In effetti, trattandosi di un debito di valuta la prova del maggior danno da svalutazione monetaria risulta subordinata all'assolvimento di un precipuo onere probatorio e solo allegatorio che, tuttavia nel caso che ci occupa ed alla luce delle risultanze dell'istruttoria, non è stato compiutamente assolto.

5.1.L'esito del giudizio di appello è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite anche del primo grado che deve essere regolato secondo il principio della soccombenza.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;



- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari del [REDACTED] la somma di € [REDACTED] per spese e di € [REDACTED] per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da € [REDACTED] ad € [REDACTED] con applicazione dei valori medi ridotti nel limite del 50%) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

5.2. Seguono la soccombenza le spese del presente grado che vanno regolate attenendosi allo stesso scaglione, fase istruttoria esclusa come da dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 236/16 così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
- b) accerta e dichiara la nullità del contratto denominato "4YOU" intercorso tra le parti il 26 marzo 2001;
- c) condanna l'appellata alla restituzione in favore del Daniele della somma di € [REDACTED] oltre interessi come in motivazione;
- d) condanna Banca Monte dei Paschi Siena spa alla rifusione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari della controparte le spese del primo grado di giudizio che liquida in € [REDACTED] per spese ed in € [REDACTED] per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
- e) condanna Banca Monte dei Paschi Siena spa alla rifusione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari della controparte le spese del presente grado di giudizio che liquida in € [REDACTED] per spese ed in € [REDACTED] per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 marzo 2020

Il Consigliere estensore
dott. Andrea Dell'Orso

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone

